

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2005

relativa al formato per la relazione sulle attività delle reti dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e sulla situazione, nel paese ospitante, in materie inerenti all'immigrazione clandestina

[notificata con il numero C(2005) 1508]

(Il testo nelle lingue spagnola, ceca, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2005/687/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 377/2004 devono permettere alla Commissione di redigere la relazione valutativa sulla situazione nei paesi terzi in cui sono distaccati funzionari incaricati dell'immigrazione, così come la relazione annuale sull'elaborazione di una politica comune sull'immigrazione illegale, l'introduzione clandestina e la tratta di esseri umani, le frontiere esterne e il rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente.
- (2) Il formato delle relazioni deve pertanto tenere conto di questi obiettivi nella natura delle informazioni che devono figurarvi.
- (3) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti A ed E della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾.

- (4) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall'Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾.

- (5) Ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca ha deciso di recepire il regolamento (CE) n. 377/2004 nel proprio diritto interno. Il regolamento (CE) n. 377/2004 vincola pertanto la Danimarca nell'ambito del diritto internazionale.

- (6) Ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾, il Regno Unito partecipa al regolamento (CE) n. 377/2004 e di conseguenza alla presente decisione.

- (7) Ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che

⁽¹⁾ GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1.⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.⁽⁴⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.⁽⁵⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

istituisce la Comunità europea e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾, l'Irlanda partecipa al regolamento (CE) n. 377/2004 e di conseguenza alla presente decisione.

- (8) La partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alla presente decisione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE, riguarda le responsabilità della Comunità relative all'adozione di misure che sviluppano le disposizioni dell'acquis di Schengen volte a combattere l'organizzazione di immigrazione illegale cui partecipano il Regno Unito e l'Irlanda.
- (9) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il formato della relazione previsto dal regolamento (CE) n. 377/2004 è presentato in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

2. È stata costituita una rete di cooperazione conformemente all'articolo 4 del regolamento? (sottolineare la risposta)
- SÌ NO
- 2.1. In caso di risposta negativa, si prega di indicarne i principali motivi.
- 2.2. In caso di risposta affermativa, si prega di valutare l'utilità complessiva delle attività svolte nell'ambito della rete attribuendo un punteggio da 1 (assolutamente inutili) a 5 (molto utili).
- 2.3. Che tipo di attività hanno avuto luogo nel periodo di riferimento? (sottolineare le risposte)
- 1) Incontri
 - 2) Scambi di informazioni e di esperienze pratiche
 - 3) Coordinamento delle posizioni da adottare nei contatti con i vettori
 - 4) Formazione specializzata congiunta
 - 5) Organizzazione di sessioni di informazione/corsi di formazione per i membri del corpo diplomatico e/o consolare degli Stati membri nel paese ospitante
 - 6) Adozione di approcci comuni per quanto riguarda i metodi di raccolta e trasmissione di informazioni strategicamente pertinenti
 - 7) Instaurazione di contatti con reti analoghe nel paese ospitante e nei paesi terzi limitrofi
 - 8) Altre attività (specificare)
- 2.4. Con quale frequenza i funzionari di collegamento per l'immigrazione si sono incontrati nel periodo di riferimento? (sottolineare la risposta)
- Mai Una volta Mensilmente Trimestralmente Altra frequenza
- Osservazioni:
- 2.5. A tali incontri sono state invitate a partecipare anche altre organizzazioni o altre autorità? In caso affermativo, si prega di precisare.
- 2.6. Quale modo/metodo di scambio di informazioni è risultato più efficace?
- 2.7. Ha la rete stabilito contatti e/o adottato una posizione coordinata nei contatti con i vettori? In caso affermativo, precisare.
- 2.8. Nel periodo di riferimento i funzionari di collegamento per l'immigrazione hanno ricevuto formazioni specializzate congiunte? In caso affermativo, specificare i temi e valutarli (da 1=inutile a 5=molto utile).
- 2.9. Ha la rete organizzato sessioni di informazione/corsi di formazione per i membri del corpo diplomatico e/o consolare degli Stati membri nel paese ospitante?
- SÌ NO
- 2.9.1. Se la risposta è SÌ, indicare il tema dell'evento:
- 2.9.2. Formulare alcune osservazioni sull'evento (partecipanti, effetti sul loro lavoro quotidiano, follow-up, ecc.)
- 2.10. Esiste un metodo sistematico di raccolta e di condivisione delle informazioni fra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione? In caso affermativo, si prega di fornire osservazioni.

- 2.11. Ha la rete instaurato contatti regolari con singoli funzionari di collegamento per l'immigrazione distaccati da Stati non membri dell'UE o con altre reti analoghe? In caso affermativo, si prega di precisare.
- 2.12. Si prega di fornire una breve sintesi delle attività della rete di funzionari di collegamento per l'immigrazione che hanno avuto luogo a livello regionale nel periodo di riferimento (incontri regionali, formazione).
3. Dall'entrata in vigore del regolamento relativo alla rete di funzionari di collegamento sull'immigrazione:
- a) la cooperazione e il coordinamento fra i funzionari di collegamento per l'immigrazione distaccati dagli Stati membri si sono rafforzati e/o sono migliorati?
- SÌ NO NESSUNA CONSEGUENZA DIRETTA
- b) le attività di rete permettono ai funzionari di collegamento per l'immigrazione di adempiere in modo più efficace ai propri doveri?
- SÌ NO NESSUNA CONSEGUENZA DIRETTA
- c) come rete, i funzionari di collegamento per l'immigrazione si trovano in una migliore posizione per instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti del paese ospitante?
- SÌ NO NESSUNA CONSEGUENZA DIRETTA
- d) i funzionari di collegamento per l'immigrazione potrebbero aiutare in modo più efficace le loro autorità competenti a svolgere i loro compiti (ossia a preparare i rimpatri, a stringere contatti nel paese ospitante, a stabilire l'identità di cittadini di paesi terzi)?
- SÌ NO NESSUNA CONSEGUENZA DIRETTA
- e) la cooperazione con altri funzionari di collegamento per l'immigrazione distaccati da Stati non membri dell'UE è migliorata?
- SÌ NO NESSUNA CONSEGUENZA DIRETTA
4. Sintetizzare brevemente la propria esperienza generale e la propria valutazione in merito alle attività della rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.
5. Indicare ogni suggerimento o proposta che possa migliorare e/o rafforzare il lavoro dei funzionari di collegamento per l'immigrazione come rete nel paese interessato.

II. SITUAZIONE RELATIVA ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA NEL PAESE OSPITANTE

6. Gestione dell'immigrazione, controllo delle frontiere e fermo di immigranti clandestini
- 6.1. Valutazione generale della cooperazione con il paese ospitante nella lotta contro l'immigrazione clandestina
- Si prega di fornire informazioni sulla situazione attuale e la sua evoluzione (contatti con le autorità competenti, tipo di assistenza fornita, qualità delle informazioni raccolte)*
- 6.2. Rifiuto d'ingresso alle frontiere del paese ospitante
- Fornire le informazioni disponibili riguardanti le cifre, i principali paesi d'origine e altri dati pertinenti*
- 6.2.1. Frontiere terrestri
- 6.2.2. Frontiere aeree
- 6.2.3. Frontiere marittime (se del caso)
- 6.2.4. Informazioni/osservazioni supplementari
- 6.3. Immigranti clandestini fermati nel paese ospitante
- 6.3.1. Cifre e tendenze
- 6.3.2. Paesi d'origine (indicare i dieci paesi principali)

- 6.3.3. Informazioni/osservazioni supplementari
- 6.4. Rischi e minacce alle frontiere del paese ospitante
 - Essendo l'elenco seguente puramente indicativo, si prega di aggiungere, se del caso, eventuali informazioni rilevanti*
 - Infrastrutture
 - Attrezzature
 - Personale
 - Pressione migratoria
 - Richiedenti asilo
 - Tratta degli esseri umani
 - Terrorismo e traffico di stupefacenti legati all'immigrazione clandestina
- 6.5. Itinerari e modus operandi dell'immigrazione clandestina
 - 6.5.1. Itinerari principali
 - 6.5.2. Itinerari secondari
 - 6.5.3. Modus operandi
- 6.6. Strategie e misure nazionali per prevenire e combattere la tratta e il traffico di esseri umani
 - Si prega di descrivere il tipo di strategie e di misure (legislative, operative, finanziarie) e i loro effetti*
 - 6.6.1. Strategie e misure esistenti
 - 6.6.2. Strategie e misure previste
- 7. Riammissione/rimpatrio di cittadini propri e di cittadini di paesi terzi
 - 7.1. Attuazione della legislazione in materia di rimpatrio e di riammissione
 - Si descriva la capacità di:
 - 7.1.1. Riammissione di cittadini propri e di cittadini di paesi terzi nel paese ospitante
 - 7.1.2. Rimpatrio di immigranti clandestini a partire dal territorio del paese ospitante
 - 7.2. Cittadini propri e cittadini di paesi terzi riammessi nel paese ospitante
 - 7.2.1. Cifre
 - 7.2.2. Paesi che procedono al rimpatrio
 - 7.3. Identificazione di cittadini propri senza documenti che sono oggetto di una procedura di rimpatrio a partire da un altro paese
 - 7.3.1. Procedure seguite
 - 7.3.2. Tempo medio di rilascio dei documenti per il rimpatrio
 - 7.3.3. Cooperazione fra la rete di funzionari di collegamento per l'immigrazione e le autorità competenti (forme, livello, efficacia)
 - 7.3.4. Accettazione di un documento di viaggio dell'UE o di altri documenti di viaggio rilasciati dal paese che procede al rimpatrio

- 7.4. Registri anagrafici
 - 7.4.1. Esistenza di un registro centrale
 - 7.4.2. Uso del registro per l'identificazione delle persone che devono essere oggetto di una procedura di rimpatrio
- 7.5. Risorse del paese ospitante per gli immigranti oggetto di misure di rimpatrio (cittadini propri e cittadini di paesi terzi)
 - 7.5.1. Capacità giuridiche, economiche e amministrative in materia di accoglienza
 - 7.5.2. Capacità giuridiche, economiche e amministrative in materia di reintegrazione
- 7.6. Programmi di rimpatrio volontario per cittadini del paese ospitante e per cittadini di paesi terzi (e informazioni su tali programmi)
Si prega di fornire informazioni generali
- 8. Capacità giuridiche, istituzionali e finanziarie per la gestione dell'immigrazione
 - 8.1. Attuazione della legislazione nazionale sulla gestione dei flussi migratori
Si prega di fornire informazioni sulla situazione attuale e la sua evoluzione nel corso del periodo di riferimento
 - 8.1.1. Controlli alle frontiere
 - 8.1.2. Responsabilità dei vettori
 - 8.1.3. Sanzioni per i passatori e per i trafficanti di esseri umani
 - 8.1.4. Sanzioni per le falsificazioni di documenti di viaggio e il relativo uso
 - 8.1.5. Sanzioni per gli intermediari e per coloro che offrono lavoro in nero
 - 8.2. Capacità amministrative, comprese le risorse umane e finanziarie
Si prega di fornire osservazioni sul livello delle risorse rispetto al carico di lavoro
 - 8.2.1. Guardie di frontiera
 - 8.2.1.1. Frontiere terrestri
 - 8.2.1.2. Frontiere marittime (se del caso)
 - 8.2.1.3. Frontiere aeree
 - 8.2.2. Forze di polizia impegnate nella lotta contro immigrazione illegale, introduzione clandestina e tratta di esseri umani e cooperazione internazionale di polizia
 - 8.3. Formazione e addestramento del personale
Si prega di fornire alcune informazioni sul tipo e livello di addestramento/formazione e di aggiungere, se necessario, osservazioni supplementari
 - 8.3.1. Guardie di frontiera
 - 8.3.2. Forze di polizia impegnate nella lotta contro l'immigrazione illegale, l'introduzione clandestina e la tratta di esseri umani
 - 8.3.3. Forze di polizia responsabili della cooperazione internazionale

- 8.4. Capacità e risorse finanziarie relative alla sistemazione logistica delle persone in soggiorno irregolare suscettibili di allontanamento, inclusi i richiedenti asilo respinti
Descrivere la situazione in relazione alle esigenze effettive / al numero di casi trattati
 - 8.5. Disponibilità di sistemi di raccolta dati e di trattamento delle informazioni sull'immigrazione clandestina
Descrivere la situazione attuale ed eventuali miglioramenti intervenuti nel periodo di riferimento
 - 8.6. Promozione e realizzazione di campagne di informazione sui problemi e i rischi dell'immigrazione clandestina
Si prega di fornire informazioni generali
 9. Politica in materia di visti e sicurezza dei documenti
 - 9.1. Politica in materia di visti
 - 9.1.1. Adeguatezza dell'elenco dei paesi per cui esiste un obbligo di visto nel contesto dei flussi migratori
Si prega di fornire una breve valutazione della situazione nel paese ospitante a questo riguardo
 - 9.1.2. Valutare i criteri e la procedura standard per il rilascio dei visti
 - 9.2. Sicurezza dei documenti di viaggio, visti, titoli di soggiorno e documenti di identità
 - 9.2.1. Rispetto delle norme ICAO (compresa l'inclusione dei dati biometrici)
 - 9.2.2. Situazione nel paese ospitante per quanto riguarda la falsificazione di documenti
 10. Altri commenti e informazioni utili sulla situazione nel paese/nella regione ospitante per quanto riguarda l'immigrazione clandestina (ad esempio malfunzionamento dell'amministrazione responsabile della gestione dell'immigrazione e della lotta contro l'immigrazione clandestina; incidenti o eventi sopravvenuti nel corso del periodo di riferimento che possono portare a un'evoluzione dei flussi di immigranti clandestini)
 11. Proposte sui modi e i mezzi per aiutare il paese ospitante ad evitare che flussi di immigrazione clandestina nascano o transitino sul suo territorio (ad esempio eventuali azioni comunitarie)
-